

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4 e <i>passim</i>
DE CINQUE (DC)	14
DE SABBATA (PCI)	6, 11
GARIBALDI (PSI)	4, 14
PAVAN, sottosegretario di Stato per l'interno ...	4, 11
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4, 6 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	3, 4, 11 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan

ed altri; «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)», d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri, «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il testo da me elaborato si prefigge di risolvere tutti i problemi relativi agli enti soppressi, e quindi la ricostituzione delle posizioni pensionistiche del personale, secondo i criteri da me già più volte qui esposti. Di questo testo si è discusso martedì scorso in sede di Sottocommissione, dove è emerso l'orientamento che eventuali modifiche ed integrazioni sarebbero state proposte dai singoli Commissari con propri emendamenti. È stato inoltre stabilito di non prendere in esame analiticamente le singole situazioni in seno all'articolo 1, ma di prevedere, all'articolo 2, una clausola onnicomprensiva. Propongo quindi di approvare l'articolo 1 nello stesso testo del disegno di legge governativo.

Nell'articolo 2 è ricompresa la norma chiave di questo provvedimento, in base alla quale si stabilisce la regola della ricongiunzione gratuita non onerosa per tutti i casi di cumulo di servizi. Per servizi di provenienza, signor Sottosegretario, non si intende solo l'ultimo, ma tutti i servizi prestati di cui è titolare il dipendente. Faccio questa precisazione perchè da parte degli organi di amministrazione degli istituti di previdenza si è eccepito che per «enti di provenienza» si intendeva l'ultimo ente, e quindi i servizi prestati anteriormente non venivano presi in considerazione. L'unica eccezione a questa regola, richiesta dal Ministero del tesoro, è che non si scompongano situazioni già definite, cioè che hanno già dato luogo a pensione.

Al terzo comma dell'articolo 2 si propone una norma generale in base alla quale al

personale degli enti regionalizzati, quindi il personale transitato alle Regioni sia direttamente, sia attraverso fasi intermedie e al personale di enti soppressi o disciolti, ma non regionalizzati transitato alle Regioni, si applicano le norme previste dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unità sanitarie locali.

Quindi, in questa norma si intendono ricomprendere tutte le situazioni di organismi non regionali, il cui personale è poi definitivamente entrato in rapporto con le Regioni, direttamente o attraverso fasi intermedie. Nell'ipotesi di rapporti con gli enti locali si stabilisce la possibilità di effettuare l'opzione entro il termine di 90 giorni. I meccanismi previsti sono analoghi tanto per i rapporti con gli enti locali che con gli enti pubblici e lo Stato. In altri termini, essendo tre le grandi categorie di rapporti (Regioni-enti locali; Regioni-Stato; Regioni-enti pubblici), si è inteso individuare clausole e condizioni analoghe per la ricongiunzione dei servizi riguardante queste tre categorie. È stata poi prospettata — su precisa indicazione emersa in sede di Comitato ristretto — la possibilità per coloro che non esercitino l'opzione di chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di contributi assicurativi. Questo è un nodo che deve ancora essere sciolto. Nel testo sottoposto all'attenzione della Commissione bilancio non è compreso l'emendamento, presentato dal senatore Taramelli, che si riferisce a tale problema. Occorre ancora stabilire se tale emendamento abbia un possibile riflesso finanziario, per cui andrebbe sottoposto all'attenzione della Commissione bilancio. È chiaro che dalla maniera in cui verrà sciolto questo nodo dipenderanno l'atteggiamento del relatore e, penso, anche del Governo circa l'eventuale reintroduzione dell'emendamento che consente la restituzione delle somme versate qualora non sia stata esercitata l'opzione nei termini previsti. Naturalmente questo problema si presenta in maniera analoga in tutte e tre le categorie di ipotesi prese in considerazione dal disegno di legge.

Per quanto concerne l'articolo 5 del disegno di legge governativo, relativo ai fondi integrativi, è prevalso in seno al Comitato

ristretto l'orientamento di proporre la completa soppressione, demandando la questione alla riforma generale, improntata al criterio di riconoscere detti fondi. Si è verificata, infatti, una inversione di tendenza rispetto al periodo in cui il Governo presentò questo provvedimento, quando effettivamente il problema era quello di porre tutti sullo stesso piano. Oggi, invece, si tende — dovuta all'atteggiamento del Governo, ma anche dei sindacati e delle forze politiche — alla creazione dei fondi integrativi, per cui appare consigliabile non sopprimere quelli già esistenti, rimandando piuttosto alla riforma generale la soluzione del problema. Per tali considerazioni, si propone la soppressione dell'articolo 5.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 rimangono identici, con la nuova numerazione, al testo governativo. L'articolo 10 è proposto in una nuova formulazione, che consente di risolvere i casi, per esempio, dell'Ente italiano di servizio sociale e della Cassa per il Mezzogiorno.

L'articolo 11, che prevede la necessaria copertura finanziaria e che era stato già modificato per quanto riguarda le date, che venivano fatte slittare di un anno, è stato ovviamente riformulato per recepire le indicazioni della Commissione bilancio.

TARAMELLI. Signor Presidente, colleghi, credo che occorra compiere tutti gli sforzi possibili per tentare di concludere oggi l'*iter* di questo provvedimento, anche in considerazione del tempo che — lo dico tra virgolette — abbiamo perduto. La vicenda di questo provvedimento si è prolungata, a mio avviso, anche in modo ingiustificato ed è ormai urgente definire la materia perchè molto viva è l'attesa di una normativa definitiva da parte di numerosi cittadini che non possono andare in pensione in quanto non sanno neppure quale trattamento spetti loro.

Per quanto attiene gli articoli 1 e 2 condido il testo proposto dal relatore. Credo che la modifica apportata all'articolo 2, che semplifica l'articolo 1, nel quale, su indicazione del Comitato ristretto, si faceva una lunga elencazione di enti che potevano essere interessati a questo provvedimento, dovrebbe comprendere tutti gli enti che sono stati soppressi in modo da risolvere la questione

una volta per tutte. Il relatore, però, non ha inviato alla Commissione bilancio tre emendamenti da me presentati e sottoscritti dal senatore Garibaldi, concernenti il rimborso dei contributi versati dai singoli dipendenti per i fondi integrativi delle pensioni. Questi emendamenti si riferiscono agli articoli 2, 3 e 4, nei quali si prendono in considerazione tre fattispecie di soggetti interessati. Ritengo comunque che il fatto che tali emendamenti non siano stati trasmessi alla Commissione bilancio non sia rilevante ai fini della nostra discussione, perchè a mio parere detti emendamenti non comportano oneri finanziari in quanto in essi non si chiede altro che il rimborso di somme di denaro che i singoli lavoratori — che non hanno optato per il mantenimento nel vecchio sistema — hanno versato per avere un trattamento di previdenza migliore. Si tratta soltanto, in altri termini, di restituire a questi lavoratori, senza oneri per lo Stato, almeno quella parte di contributi che hanno versato in prima persona: ritengo del tutto legittimo tale riconoscimento.

Penso inoltre che non occorra il parere della Commissione bilancio perchè non viene ad essere aggravata la spesa dello Stato, trattandosi di un fondo particolare riservato ai dipendenti che hanno contribuito a finanziarlo con i loro soldi.

Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 prego i colleghi di voler considerare benevolmente gli stessi. Ho presentato anche altri due emendamenti, l'*8-bis* e l'*8-ter*: il primo prevede (per quei lavoratori che non l'hanno fatto e che hanno avuto un versamento per il contributo di fine servizio) la possibilità di optare; ovviamente, avendo ricevuto la quota del premio di fine servizio, questi stessi devono impegnarsi a ritornare i contributi ricevuti con la maggiorazione degli interessi composti del 4,50 per cento e quindi a continuare con il trattamento precedente.

L'altro emendamento riguarda il tentativo di dare a quei lavoratori, laddove non esiste, la possibilità di una assistenza creditizia.

PRESIDENTE. Ai fini procedurali, senatore Taramelli, mi deve dire se mantiene fermi i suoi emendamenti.

TARAMELLI. Siamo favorevoli all'articolo 1 nel testo propostoci; manteniamo gli emendamenti presentati agli articoli 2, 3 e 4; siamo favorevoli agli articoli successivi, salvo poi a considerare i due emendamenti 8-bis e 8-ter.

GARIBALDI. Signor Presidente, devo esprimere la mia viva soddisfazione per essere pervenuti alla fase finale di questo contrastato provvedimento. Penso inoltre che il tempo impiegato non sia andato del tutto perduto. Infatti, così come riformulato in sede di Sottocommissione, il provvedimento ha una configurazione ben definita e abbastanza completa. Dico questo perchè spesso accade nella selva selvaggia della legislazione pensionistica di non aver certezza del significato della parola «completezza».

Pertanto aderiamo a questo provvedimento, ma nulla ci impedisce, se alla diligenza e all'impegno del relatore fosse sfuggita qualche posizione, di recuperarla nella verifica della realtà, perchè eventuali interessi dimenticati sicuramente troverebbero modo di farsi rappresentare.

Per quanto riguarda la questione dei contributi sui fondi integrativi devo dire che non si tratta di problema di poco conto, nè in linea di diritto, nè in linea di fatto. La questione, in linea di fatto, quante centinaia di miliardi viene a valere? E tali miliardi li vale solo informalmente o anche sostanzialmente a carico del pubblico bilancio?

Per quanto riguarda gli emendamenti sono ovviamente favorevole a quelli cui ho dato adesione, ma soltanto nel caso in cui non si comprometta la prospettiva del licenziamento sollecito e potrei dire plebiscitario del testo al nostro esame. In effetti il problema esiste ed è reale, ma c'è anche un problema più grande, cioè quello del varo della legge nel suo complesso.

Pertanto mi rimetto alle valutazioni del relatore e del Governo per quanto riguarda l'ulteriore corso degli emendamenti del Gruppo comunista cui ho dato adesione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Anch'io ritengo che i casi di non opzione saranno certamente limitati, dato che è follia pen-

sare che qualcuno non utilizzi l'opzione prevista. Credo anche che non si tratti di nuove spese, perchè esiste già un fondo, e quindi non dovrebbe darsi luogo ad una nuova richiesta di parere della Commissione bilancio.

Tuttavia, se la Presidenza accetta questa interpretazione, sono favorevole agli emendamenti, altrimenti dovrò dichiarare parere contrario agli stessi perchè ritengo indispensabile approvare sollecitamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Per quanto attiene il contenuto degli emendamenti sarei favorevole, ma si tratta di questioni che non credo immuni da incidenze.

Pertanto il mio obbligo è quello di sospendere i lavori e di trasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio. Dovrà poi essere quest'ultima a dire se vi saranno minori o maggiori spese. Poichè siamo in sede deliberante siamo tenuti a questo obbligo e non posso perciò assumere un atteggiamento diverso.

Invito pertanto i presentatori degli emendamenti a riflettere su questo punto, altrimenti dovrò trasmettere gli emendamenti stessi alla Commissione bilancio per ottenere il suo parere.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarei dell'avviso di dare corso all'approvazione del provvedimento nel testo predisposto dal relatore senza ulteriori modifiche. Ho l'impressione che si complicherebbero le cose per l'eventuale copertura finanziaria che potrebbe sorgere da questi emendamenti.

D'altra parte credo che i punti fondamentali richiesti dal personale interessato per la soluzione dei problemi previdenziali vengano sostanzialmente risolti con il disegno di legge così come presentato.

Pertanto sono aspetti per i quali nel merito si potrebbero fare valutazioni positive ma, per le conseguenze che potrebbero avere in ambito finanziario, potrebbero bloccare il provvedimento.

Mi permetto di raccomandare il ritiro degli emendamenti preannunciati per dare cor-

so al provvedimento, nel testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, con la precisazione che verrà assunto come testo base quello da ultimo predisposto dal relatore.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi)

1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle Regioni od enti locali a norma dell'articolo 1-terdecies, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonchè al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

2. Tali norme sono altresì estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici nonchè ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla legge 17 agosto 1974, n. 386,

nonchè delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833.

È approvato.

Art. 2.

(Personale trasferito alle regioni)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui al precedente articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anzichè alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al precedente comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente

legge, nonchè al personale transitato alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unità sanitarie locali.

5. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

6. L'opzione di cui al precedente comma 5 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I senatori Taramelli e Garibaldi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente:

«Al personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma e che nell'amministrazione o ente di provenienza era iscritto ad un fondo integrativo di previdenza, saranno restituiti i contributi versati dal dipendente, a copertura del servizio effettivo, per alimentare il fondo integrativo di previdenza. L'importo spettante è determinato sulla base dell'apposita tabella allegata ai relativi regolamenti ed è corrisposto in proporzione alla incidenza del contributo personale rispetto al contributo complessivo».

DE SABBATA. Diciamo espressamente che la Camera dei deputati potrà esaminare se la questione merita di essere introdotta nel testo legislativo. Per il momento prendiamo atto dell'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritiriamo gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Do lettura anche degli altri emendamenti dei senatori Taramelli e Garibaldi, di cui ora è stato annunciato il ritiro:

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma e che nell'amministrazione o ente di provenienza era iscritto ad un fondo integrativo di previdenza, qualora nell'ente di destinazione non risulti costituito un fondo integrativo di previdenza, saranno restituiti i contributi versati dal dipendente, a copertura del servizio effettivo, per alimentare il fondo integrativo di previdenza. L'importo spettante è determinato sulla base dell'apposita tabella allegata ai relativi regolamenti ed è corrisposto in proporzione alla incidenza del contributo personale rispetto al contributo complessivo».

All'articolo 4, inserire, in fine, il seguente comma:

«Al personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma e che nell'amministrazione o ente di provenienza era iscritto ad un fondo integrativo di previdenza, saranno restituiti i contributi versati dal dipendente, a copertura del servizio effettivo, per alimentare il fondo integrativo di previdenza. L'importo spettante è determinato sulla base dell'apposita tabella allegata ai relativi regolamenti ed è corrisposto in proporzione alla incidenza del contributo personale rispetto al contributo complessivo».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Propongo un emendamento al terzo comma dell'articolo 2. Dopo le parole «presso le» inserire la parola «diverse». Con questo emendamento si intende dire che non è l'ultimo ente di provenienza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

(Personale assegnato ad altri enti pubblici)

1. Il personale di cui al precedente articolo 1, nonché quello di cui al precedente articolo 2, comma 4, assegnato ad altro ente pubblico, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziché alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al precedente comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale può, in alternativa, iscriversi agli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di assegnazione qualora sia stato assunto in servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6. Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti.

7. Il trattamento previsto nel precedente comma 6 è esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel comma stesso, sempreché l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.

È approvato.

Art. 4.

(Personale assegnato allo Stato)

1. Al personale di cui al precedente articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma 1 non si

effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti gli altri servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al precedente comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Propongo, signor Presidente, che al terzo comma dell'articolo 4, prima della parola «amministrazioni», venga inserita la parola «diverse», analogamente a come è stato fatto nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 5.

(Indennità premio di fine servizio)

1. Il personale di cui al precedente articolo 2 è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica,

di cui ai precedenti commi 2 e 3, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 4, l'INADEL riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

È approvato.

Art. 6.

(Indennità di anzianità o equivalente)

1. Al personale di cui al precedente articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

2. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al precedente comma 1.

3. L'ente di destinazione provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennità di anzianità o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo la eventuale eccedenza rispetto

all'importo versato, di cui al precedente comma 2, al personale interessato.

4. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

È approvato.

Art. 7.

(Indennità di buonuscita)

1. Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione dell'ENPAS dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

3. In relazione agli inquadramenti di cui al precedente comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine

servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del precedente comma 3.

6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 5, l'ENPAS riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 3.

7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennità di cui al precedente comma 4 è utile, oltrechè per il computo dell'indennità di buonuscita, anche per la acquisizione del diritto alla stessa.

8. Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente articolo 4, comma 4, può chiedere il riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

9. Nei confronti del personale di cui al precedente comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

È approvato.

I senatori Taramelli, De Sabbata e Stefani hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-bis.

«1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del quale gli enti di provenienza hanno eventualmente liquidato, anche per il tramite degli enti di destinazione, le somme maturate a titolo di indennità di anzianità, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, comma 2, e articolo 8, comma 3.

2. Al medesimo personale è data la facoltà di rifondere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'INADEL, all'ENPAS o agli altri enti o amministrazioni di destinazione cui compete la liquidazione di tali indennità, le somme percepite a tale titolo maggiorate per il periodo di godimento degli interessi composti del 4,50 per cento annui.

3. Le Regioni provvederanno a versare direttamente all'INADEL le somme già liquidate al proprio personale dipendente e da questo successivamente rifeuse alle medesime Regioni ai sensi di legge regionali, maggiorate degli interessi composti del 4,50 per cento annui per il periodo intercorrente dalla data di liquidazione a quella di versamento dell'INADEL.

4. In ogni caso, all'atto della cessazione dal servizio, sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto alla indennità di anzianità od equivalente tutti i servizi prestati presso l'ente di provenienza anche se hanno dato luogo alla liquidazione della indennità da parte dello stesso ente di provenienza o per il tramite dell'ente di destinazione».

SAPORITO, *relatore alla Commissione.* Vorrei ricordare ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 7-bis che nel testo da me elaborato, che oggi stiamo esaminando e votando, non compare più la disposizione, originariamente presente nel testo del Governo, sul trasferi-

1^a COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1986)

mento dei fondi integrativi di previdenza all'INPS. L'effetto di questo articolo aggiuntivo, se approvato, sarebbe quello di rianimare situazioni che sono state in qualche modo già definite.

Invito perciò i senatori Taramelli, De Sabbata e Stefani a ritirare, come già hanno fatto per gli emendamenti presentati agli articoli precedenti, l'articolo aggiuntivo 7-*bis*.

TARAMELLI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente per sottolineare le finalità degli emendamenti aggiuntivi da noi presentati, del resto già illustrati in sede di discussione generale. Il lavoratore che non aveva compiuto l'opzione aveva avuto la sua quota; ora gli si dovrebbe dare la possibilità, dal momento che si modifica l'intera materia, di optare per il vecchio sistema o per il nuovo. In questo caso dovrebbe restituire quanto già percepito, comprensivo di interessi, ed essere inquadrato nella nuova normativa.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Invito i senatori del Gruppo comunista a ritirare il presente emendamento, come pure un altro, già preannunciato in sede di discussione generale, anch'esso tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, poichè essi darebbero luogo a nuovi oneri finanziari che verrebbero a gravare sul provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere una riserva sugli emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori comunisti, in quanto ampliherebbero la sfera di operatività della norma facendo scattare altri tipi di conseguenze quali ad esempio una maggiorazione delle spese di altri istituti previdenziali.

DE SABBATA. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato e che tende ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 tende ad introdurre un criterio minimo di equità; tuttavia noi lo ritiriamo solo per accelerare la procedura di approvazione del presente disegno di legge. Auspichiamo, del resto, che la Camera dei deputati che

sarà presto chiamata all'esame di questo provvedimento possa introdurre in esso modifiche e miglioramenti.

PRESIDENTE. I senatori De Sabbata, Taramelli e Stefani hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-*ter*.

«1. Ai soli fini dell'assistenza creditizia, il personale che abbia esercitato l'opzione prevista dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione del credito dell'ENPAS che provvede alla erogazione delle prestazioni secondo le attuali disposizioni regolamentari. Le stesse disposizioni si applicano anche per il versamento del contributo a carico del personale.

2. Nei confronti del personale di cui al comma precedente o dei suoi aventi causa la gestione del credito dell'ENPAS può esercitare sulle indennità premio di fine servizio erogate dall'INADEL, anche in deroga a quanto eventualmente previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge, a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni erogate».

DE SABBATA. Con la stessa motivazione con cui abbiamo ritirato il precedente, ritiriamo anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(*Svincolo delle polizze di assicurazione*)

1. Per gli effetti di cui agli articoli 5, 6 e 7, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le polizze di assicurazione stipulate per i

trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

2. Gli importi derivanti dallo svincolo delle polizze di assicurazione saranno versati dagli enti contraenti o dalle competenti gestioni di liquidazione, rispettivamente, all'INADEL, agli enti pubblici ed all'ENPAS per il personale di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

È approvato.

Art. 9.

(Enti associativi)

1. Il versamento previsto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 delle quote di indennità di anzianità o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

2. La quota di indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalità indicate nel precedente comma 1, sarà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del

decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — provvederà altresì a liquidare ed a corrispondere la quota di indennità di anzianità prevista dal precedente comma 1, nonché a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale è stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrà essere integrato mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

È approvato.

Art. 10.

(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi)

1. Al personale degli enti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509. All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica —.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e riconosciute e secondo l'anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, comunque utilizzato alla stessa data della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento delle funzione pubblica — e dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo mediante decreto del Ministro del tesoro, in relazione alla posizione giuridica degli interessati all'atto della presentazione della domanda, sulla base della normativa generale e delle tabelle di equiparazione stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1981, n. 230. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi a norma del precedente comma 3 e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernen-

ti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero massimo di otto unità, già impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attività trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale è inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.

7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1986, in lire 10.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 6.600 milioni per l'anno 1988, si farà fronte a carico del capitolo 2041 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, al fine di ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 11

(Copertura finanziaria)

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 9.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 4.600 milioni per l'anno 1988, si farà fronte a carico del capitolo 2041 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'eserci-

zio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

A questo punto, credo opportuno procedere ad armonizzare il testo dell'articolo 3 con quello degli articoli 2 e 4, modificati su proposta del relatore, inserendo, prima delle parole: «amministrazioni o enti» la parola: «diverse».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale proposta di coordinamento, consistente nell'aggiungere al comma 3 la parola: «diverse», prima delle altre: «amministrazioni o enti».

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo coordinato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Intervengo per dichiarare che voteremo a favore di questo provvedimento, anche se ci rimane il rammarico di non averlo potuto integrare con gli emendamenti da noi presentati e sottoscritti dal senatore Garibaldi. Credo comunque che il disegno di legge nel suo complesso sia tale da risolvere i delicati problemi che interessano numerosi dipendenti pubblici. Pertanto, ribadisco che voteremo a favore ed esprimo l'auspicio che presso l'altro ramo del Parlamento si possa procedere a migliorare anche quelle parti che noi, attesa l'esigenza di accelerare l'iter del provvedimento, abbiamo rinunciato a modificare.

DE CINQUE. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, nell'annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge desidero rivolgere un ringraziamento anzitutto al relatore, senatore Saporito, e ai componenti del Comitato ristretto per l'attento lavoro che hanno svolto nello sforzo di rendere il provvedimento il più possibile aderente alle svariate situazioni che in questa difficile e tormentata materia si sono manifestate. Il lavoro svolto è certamente tale da autorizzarci a manifestare una viva soddisfazione, anche se alcune situazioni sono rimaste evidentemente scoperte. Credo che però la Camera dei deputati potrà rimediare, se lo riterrà opportuno, integrando il provvedimento.

Un ringraziamento, in fine, desidero rivolgere al Governo per la collaborazione data, che costituisce una ulteriore manifestazione dell'attenzione prestata dalle istituzioni ai problemi dei dipendenti pubblici.

GARIBALDI. Anche il Gruppo socialista esprime un voto favorevole, con l'auspicio che con gli stanziamenti previsti nel provvedimento si riesca effettivamente a sopperire alle reali esigenze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge n. 328, n. 569 e n. 843, che assumerà il seguente titolo: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO